

Notizie dalla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo
N. 01/2018 del 03/02/2018

TRATTAMENTO TRIBUTARIO CONTRIBUTO CASSA EDILE 2017/18

Con Decreto MinLavoro del 27/10/2009 è stata istituita l'anagrafe degli Enti con fini esclusivamente sanitari cui le Casse Edili non devono iscriversi mancando dei requisiti previsti dal citato Decreto.

La mancata iscrizione a tale anagrafe però, se evita altri onerosi adempimenti, impone l'imponibilità fiscale anche delle prestazioni non sanitarie.

Non sono invece assoggettabili fiscalmente i contributi destinati a gestione della Cassa Edile, rimborso mal./inf., fornitura indumenti da lavoro e per la sicurezza.

Di conseguenza:

- **NON** costituiscono reddito di lavoro dipendente i contributi versati per APE, APES, Ente Scuola/ CPT e la parte del contributo destinata alle spese di gestione della Cassa Edile;
- **NON E' SOGGETTA** a imposizione fiscale la quota di contributo a carico dell'operaio (pari, nella nostra Cassa, allo 0,385);
- **E' SOGGETTA TUTTA** la quota di contributo a carico del datore di lavoro destinata a finanziare tutte le assistenze di carattere sia sanitario che non.

L'INCIDENZA PERCENTUALE SUL MONTE SALARI DELL'ANNO DELLE SUDETTE SPESE PER ASSISTENZA RELATIVA ALL'ANNO 2017 E' PARI ALLO

0,741%

Va aggiunto quindi all'imponibile fiscale del lavoratore (già al netto dello 0,385 a suo carico) il contributo per previdenze sociali calcolato con l'aliquota del suddetto 0,741%.

Ai fini pratici si prospetta il seguente esempio di calcolo dell'imponibile fiscale, utilizzando, ovviamente, le aliquote attualmente in vigore nella nostra Cassa Edile (e che sono: contributo previdenze ed assistenze 2,31% ripartito in 0,385% a carico operaio e 1,925% a carico dell'impresa):

*	retribuzione imponibile	€	1.000,00
*	meno contributo Cassa Edile a carico operaio e pari allo 0,385% della retribuzione	€	-3,85
*	a cui va aggiunto il suddetto 0,741 della retribuzione quale quota parte versata dall'impresa	€	<u>7,41</u>
	Imponibile fiscale*	€	1.003,56

Le illustrate modalità di calcolo vanno riferite alla determinazione del conguaglio fiscale per l'anno 2017 ed alle retribuzioni per l'anno 2018.

La percentuale sopra indicata dello 0,741% è valida solo per gli operai iscritti alla Cassa Edile di Ascoli Piceno e Fermo.

Qualora l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Febbraio 2018

La Cassa Edile